



COMUNE DI VILLAFRATI

Citta' Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI E DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO.

Art.1 FINALITA'

Art. 2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 4 OBBLIGO DI FREQUENZA

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 6 MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n°

Art.1
FINALITA'

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 Maggio 1973 n.24 come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n.14 del 03.10.2002, il servizio di trasporto scolastico extraurbano è rivolto agli studenti pendolari residenti nel Comune di Villafrati che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica. Il servizio è realizzato dal Comune di Villafrati nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 14/2002 e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 Giugno 2003 e dalla circolare 8 Ottobre 2003 n.16, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi Finanziarie Nazionali Regionali e dalle rispettive disponibilità di Bilancio.

In particolare l'art. 3 co. 2 D.L. 126/2019 convertito con modificazioni dalla L.159/2019 testualmente recita *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”*. Alla luce della norma sopra richiamata risulta necessario approvare specifico regolamento.

Art.2

ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZI

L'organizzazione di detto servizio è affidato al Servizio Pubblica Istruzione e Attività Culturali che lo eroga attraverso il rimborso delle spese di viaggio. L'Amministrazione comunale garantisce il trasporto gratuito e/o semi gratuito con compartecipazione al costo da parte delle famiglie in relazione al reddito familiare goduto, nei limiti delle disponibilità di Bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana, secondo le modalità di cui infra.

Art.3

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico extraurbano dovranno presentare la domanda su appositi moduli forniti dal Servizio Pubblica Istruzione e Attività Culturale, entro e non oltre il 30 Luglio di ogni anno, allegando il Mod. ISEE in corso di validità. La domanda dovrà essere presentata ogni anno. E' fatto obbligo di comunicare per iscritto al servizio

Pubblica Istruzione e Attività Culturali qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'erogazione del servizio (cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro ecc.) pena l'addebito dell'intero costo dell'abbonamento. In fase di prima applicazione, per l'anno scolastico 2019/2020, la scadenza per la presentazione del modello ISEE in corso di validità verrà fissata con apposito avviso pubblico.

Entro il 10 Agosto di ogni anno il Responsabile del Servizio provvederà alla determinazione per l'anno scolastico successivo il costo del servizio in relazione al numero delle richieste presentate.

Art. 4 OBBLIGO DI FREQUENZA

Per avere diritto al beneficio, lo studente dovrà garantire una frequenza mensile nella misura di almeno il 50%, arrotondata in eccesso, delle giornate scolastiche previste nel mese di riferimento, verificabile dall'attestazione presenze trasmessa dagli istituti scolastici, pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento mensile; sono fatte salve sia le assenze per malattia, che dovranno essere giustificate mediante certificato medico ovvero mediante copia documento giustificativo consegnato alla scuola, sia le assenze legate a cause eccezionali o straordinarie debitamente documentate.

Art.5 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

1. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantito gratuitamente agli studenti che devono assolvere l'obbligo scolastico, si intende per tale, il primo e secondo anno della scuola secondaria di 2° grado, tali soggetti non sono tenuti a presentare l'attestazione ISEE.
2. Sono altresì esenti gli studenti che compiono il sedicesimo anno di età nell'anno successivo al biennio e per la durata dell'intero anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano, fatto salvo quanto disposto nel precedente capoverso, è garantito gratuitamente agli utenti al cui nucleo familiare è stata rilasciata una attestazione ISEE pari o inferiore a € 13.000.
4. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantito gratuitamente, altresì, agli studenti che hanno conseguito, nell'anno scolastico precedente, un voto minimo di 8/10.
5. Sono tenuti a compartecipare al costo del servizio di trasporto scolastico extraurbano, nella misura pari al 20%, gli utenti al cui nucleo familiare è stata rilasciata un'attestazione ISEE superiore a € 13.000.
6. In relazione al numero degli utenti per nucleo familiare l'ente opera le seguenti riduzioni:
 - Per il secondo utente: riduzione della percentuale di compartecipazione del 25%
 - Per il terzo utente: riduzione della percentuale di compartecipazione del 40%

- Per il quarto utente e oltre: riduzione della percentuale di compartecipazione del 60%.

Art. 6

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro il 5°giorno del mese successivo, rispetto a quello di fruizione del servizio, gli utenti devono presentare, pena esclusione dal contributo, la documentazione relativa al mese precedente. In caso di presentazione della documentazione oltre il 5° giorno gli utenti riceveranno il rimborso con la successiva liquidazione.
2. Il pagamento sarà erogato per cassa presso la Tesoreria Comunale - Uff. Postale di Villafrati.

Art.7

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. la deliberazione che approva il presente regolamento è pubblicata all'albo pretorio, secondo le regole generali previste per gli atti del Consiglio Comunale . Non appena la deliberazione del Consiglio comunale consegue l'esecutività (10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio) il presente regolamento deve essere pubblicato all'albo pretorio in modo autonomo rispetto all'atto di adozione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e viene aggiornata in tempo reale in caso di successive modificazioni.
3. Il presente Regolamento avrà decorrenza a far data dall'anno scolastico 2019/2020.